CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **RUSSO SPENA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 18 giugno 1959

Assunzione a carico della Cassa del Mezzogiorno di oneri per la costruzione, ampliamento e sistemazione di sedi municipali

Presentata alla Presidenza il 19 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, che viene sottoposta al vostro esame, ha lo scopo di agevolare la costruzione o l'ampliamento della sede municipale per quei comuni che ne sono ancora sprovvisti o i cui locali sono insufficienti alle esigenze degli uffici.

Per provvedere a queste necessità fu emanata la legge 15 febbraio 1953, n. 184, la quale, però, si è rivelata inidonea al raggiungimento dello scopo prefisso, specie per quanto concerne i piccoli comuni dell'Italia meridionale.

Il criterio seguito da tale legge, infatti, è quello di concedere un contributo statale sui prestiti che i comuni devono contrarre per provvedere all'esecuzione dei lavori. Ora è noto, purtroppo, che i piccoli comuni, specie meridionali, a causa della precarietà della loro situazione finanziaria, non sono in grado, molte volte, di contrarre mutui per l'impossibilità di prestare una qualsivoglia garanzia.

L'inconveniente sopra lamentato è stato superato, per quanto concerne gli altri lavori di pubblica utilità, con l'addossare alla Cassa per il Mezzogiorno gli oneri gravanti sui comuni nel cui territorio si devono eseguire i lavori. Appare equo, pertanto, alla Commissione che la stessa Cassa per il Mezzogiorno intervenga anche per la costruzione o l'ampliamento della sede municipale la cui utilità sociale sembra evidente.

Per limitare, però, l'onere derivante alla Cassa la proposta consente il beneficio solo a favore dei comuni, compresi nell'area di

intervento della Cassa stessa, con popolazione fino a 5.000 abitanti che sono, in fondo, i più poveri e bisognosi di aiuto.

In considerazione delle sue finalità la Commissione esprime parere favorevole alla proposta anche se la I Sottocommissione della Commissione Bilancio ha espresso parere contrario... « perché la imputazione degli oneri, quali quelli proposti dal provvedimento n. 1330 a carico della Cassa per il Mezzogiorno, non risulta compatibile con le finalità perseguite dalla legge istitutiva della Cassa medesima ».

RUSSO SPENA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono far fronte per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle sedi municipali quando i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti, e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

ART. 2.

Ai casi di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.